

xirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con prima ipoteca sugli immobili da costruirsi con il provento del finanziamento, secondo i progetti da approvarsi dal Ministero dei LL.PP. e da concedersi previo parere favorevole della Commissione consultiva immobiliare dell'ILCA in merito ai progetti stessi;

2) di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo con il sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico degli enti mutuatari in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale, oppure (se richiesto dagli enti